

STATUTO

Premabolo - Origine della scuola

L'asilo Infantile Antonio Corti, già Scuola Materna e oggi Scuola dell'Infanzia, con sede nel Comune di Lecco, rione di Pascarenico, via Ghislanzoni n. 72, venne fondato per iniziativa del detto benefattore Antonio Corti che con testamento olografo del 20 agosto 1900, legava per la somma di L. 10.000, più il terreno su cui costruire il fabbricato di sede, all'Opera Pia. L'iniziativa veniva sorretta dall'appoggio di altre benemerite persone e del concorso della beneficenza locale.

Particolare menzione merita la disposizione della signorina Isella Maria fu Giovanni, la quale con suo testamento olografo del 22 agosto 1943, legava all'asilo n. 200 azioni della Società Orobica.

La scuola funziona dal 1907. E' stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto il 9 giugno 1907.

*

Articolo 1) Denominazione- origini e fondazione dell'ente.

Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (il Codice del Terzo Settore o CTS) è costituita l'associazione denominata "SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIO CORTI E.T.S." d'ora di innanzi "l'Associazione".

L'associazione è regolata dal presente statuto ("lo Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile.

Lo statuto mira a favore nel modo più ampio possibile la partecipazione degli associati all'attività e all'organizzazione dell'Associazione.

Articolo 2) Sede

L'associazione ha sede in Lecco via Ghislanzoni n. 72.

Il consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali comunque denominate.

Art. 3) Scopo

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche e di utilità sociale in forza di azione volontaria. In particolare scopo dell'Associazione è quello di promuovere l'educazione intellettuale, fisica e morale che aiuti lo sviluppo della personalità dei bambini nei limiti rappresentati dalla loro età, integrando l'opera della famiglia con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di difficoltà.

E' vietata ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento tra i bambini frequentanti la scuola.

Art. 4) Oggetto

In particolare l'Ente accoglie tutti i bambini di ambi i sessi di età prescolare dando la precedenza a quelli residenti nel quartiere di Pascarenico. I bambini ammessi alla scuola materna non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Apposito regolamento interno della scuola stabilisce tutte le norme e le modalità di ammissione e di frequenza alla scuola.

In via secondaria l'Associazione può svolgere ogni altra attività diversa che sia strettamente connessa o strumentale rispetto all'attività principale e comunque sempre secondo i limiti e criteri di cui all'art. 6 comma 1 CTS.

Art 5) Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6) Associati

Sono membri dell'Associazione tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'Ente, ne sostengono intellettualmente, moralmente e materialmente le sue attività, finchè non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli associati si distinguono in "Perpetui", "Sostenitori" e "Ordinari".

Gli associati "Perpetui" sono coloro che hanno versato all'Ente, somme non inferiori all'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

[Handwritten signature]
[Circular stamp with text "Scuola dell'Infanzia Antonio Corti" and a signature across it]
[Handwritten signature: T. B. B. B.]

Gli associati "Sostenitori" sono gli associati che versano un contributo inferiore a quello per ottenere la qualità di associato "Perpetuo" a titolo di liberalità per sostenere l'asilo;

Gli associati "Ordinari" sono i genitori dei bambini iscritti alla scuola e coloro che versano la quota annua deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'assemblea degli Associati.

Perdono la qualità di Associato coloro che, senza giustificato motivo, non hanno effettuato il pagamento della quota annua nei termini fissati o che compiano atti che contraddicono gli scopi e gli interessi dell'Ente.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

Le modalità di pagamento sono determinate dal regolamento interno dell'Ente.

L'associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio di Amministrazione. Si applicano al procedimento le disposizioni di cui all'art. 23, commi 2 e 3 CTS.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni dell'art. 24 c.c.

Art. 7) Diritti e obblighi degli Associati

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 8) Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa e in particolare dall'unità immobiliare adibita a sede della scuola e dal terreno annesso. L'ente provvede ai propri scopi con:

- Entrate patrimoniali;
- Contributi dello Stato e di Enti pubblici o privati;
- Contribuzioni pagate dagli utenti per la frequenza;
- Proventi delle quote Associati;
- elargizioni (comprese le donazioni e i lasciti);
- eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta di fondi al fine di finanziare le proprietà attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modica valore impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma 2 CTS

L'associazione può ricevere finanziamenti erogati anche dai suoi associati con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; in caso contrario l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal

soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intenderà determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile diminuito di un punto percentuale.

Art. 9) Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'assemblea degli associati;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori dei Conti.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 10) Assemblea generale degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di intervenire all'Assemblea. L'assemblea si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutto gli associati.

Le assemblee generali dei soci sono ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le seconde ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito scritto che dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora ed eventualmente la notizia della presenza di estranei o esperti, l'avviso dovrà essere consegnato al domicilio reale degli associati almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

All'Assemblea degli Associati possono intervenire tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto a un solo voto.

Un associato impossibilitato a partecipare all'assemblea può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

Art. 11) Compiti dell'Assemblea degli Associati

Spetta all'assemblea dei soci:

- la nomina dei membri di sua competenza nel Consiglio di Amministrazione;
- deliberare circa l'esclusione degli associati in base all'art. 24 codice civile;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare le modifiche dello statuto e quindi la trasformazione la fusione la scissione dell'Ente;
- deliberare la proposta di scioglimento e di liquidazione dell'Ente;
- deliberare su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'assemblea;
- l'approvazione di ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro il 31 maggio;
- la nomina e revoca dei membri dell'organo di controllo e dei revisori dei conti ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno.
- deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 12) Funzionamento dell'assemblea degli associati

L'assemblea si svolge nel territorio della Provincia di Lecco. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.



Borras
Totan

L'avviso di convocazione è spedito almeno cinque giorni prima dell'Adunanza agli aventi diritto all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'Associazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente: in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente che provvederà alla nomina di un segretario e se lo ritiene necessario di due scrutatori che lo assistono durante l'Assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni, sottoscrive il verbale dell'adunanza dopo aver supervisionato la sua redazione.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è richiesto in prima convocazione, l'intervento della metà degli Associati compresi i delegati, in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei socio compresi i delegati.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dai votanti ad esclusione di quelle relative alle modifiche statutarie e dell'estinzione dell'Ente per le quali sono richieste le maggioranze di cui all'articolo 21 C.C.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione del voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che

- al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato sia predisposto il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Il consiglio di amministrazione è composto fino a un massimo di nove membri compresi il Presidente e il Vicepresidente che sono nominati dal consiglio stesso nel proprio seno.

Dei membri del Consiglio di Amministrazione almeno due sono eletti dall'assemblea generale in rappresentanza dei genitori.

In ogni caso i consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato o che sono indicate da associati che non hanno la natura di persone fisiche.

Art.14) Durata in carica ed eleggibilità del Consiglio di Amministrazione

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni dalla data di nomina e possono essere riconfermati.

Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione, il personale dipendente dell'Ente o chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi argomento, il Consiglio verifica se ci siano cause di ineleggibilità tra i suoi componenti.

Art. 15) Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo direttivo dell'Ente e in particolare deve deliberare su:

- regolamento interno della scuola;
- contratti di locazione, forniture e/o servizi con l'esterno;
- convenzioni con Enti Pubblici e/o privati;
- assunzione, sospensione, licenziamento del personale in conformità alle leggi e alle disposizioni previste dal CCNL;

- acquisto o alienazione di titoli e immobili, accettazione di donazioni, eredità legati e offerte;
- quote relative alle rette di frequenza;
- inoltre redige lo schema di bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente e che non sono di competenza dell'assemblea generale dei soci ai termini dell'articolo 9 dello statuto.

Art. 16) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale e si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta la richiesta da almeno la metà dei membri del consiglio e comunque almeno una volta all'anno, per approvare lo schema di bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci e deliberare l'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri.

Il Presidente può invitare alle assemblee persone esterne o esperti, ma solo con compiti di consulenza e con solo parere consultivo.

Le votazioni avvengono con appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente.

Le votazioni per provvedimenti relativi a persone debbono avvenire sempre con voto segreto.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario dell'Ente su apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Al consiglio partecipa in veste consultiva la coordinatrice didattica della scuola.

Le convocazioni sono fatte per iscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso inviato a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e almeno due giorni prima mediante telegramma o fax in caso di urgenza.

Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati alle stesse condizioni previste dall'art. 12) in materia di svolgimento delle assemblee degli Associati.

Art. 17) Dimissioni e sostituzione dei Consiglieri

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

Le dimissioni o la decadenza di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ne deliberi l'accettazione, il Consigliere dimissionario o decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti ovvero in assenza di questi, il Presidente ne darà immediato avviso alla componente cui compete la designazione affinché la stessa possa provvedere alla sua immediata sostituzione con le stesse procedure previste per la nomina.

In egual modo si procede in caso di morte di un Consigliere o di impedimento permanente all'esercizio delle sue funzioni.

Il consigliere nominato dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 18) Presidente del Consiglio di Amministrazione

IL Consiglio di Amministrazione nella prima assemblea d'insediamento, presieduta dal Consigliere più anziano di età elegge nel proprio seno a maggioranza relativa dei voti il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 19) Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione

[Handwritten signature]
[Circular stamp: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 12/01/2011]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il presidente dell'Ente esercita tutte le funzioni che gli sono state conferite dalla legge e dal presente statuto o gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, presiede l'assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

Vigila e dirige tutta l'attività dell'associazione, firma la corrispondenza e gli atti di ufficio le disposizioni di pagamento le lettere di assunzione e di cessazione del servizio e qualsiasi atto amministrativo o giurisdizionale, verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile.

In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo sottoporlo a ratifica nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impegno del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente e in mancanza di questi il consigliere più anziano.

Art. 20) Funzioni e compiti del Segretario

Il segretario viene nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente al di fuori del Consiglio e opera secondo le sue direttive di massima.

Il segretario dell'Ente assiste alle assemblee del Consiglio di Amministrazione e degli Associati, ne redige i verbali, li autentica con la propria firma e li raccoglie negli appositi registri.

Cura la parte amministrativa dell'Ente, custodisce i documenti e prepara il bilancio di previsione nonché il conto consuntivo.

Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili di ragioneria e di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Nell'ambito delle direttive di massima, ha autonomia e responsabilità connesse all'elaborazione degli atti amministrativi e al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Art 22) Bilancio preventivo e conto consuntivo

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo che dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea degli Associati, come previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto e depositato secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Ove ne ricorrano i presupposti per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Art. 21) Organo di controllo - Revisori dei conti

Nel caso in cui sia obbligatorio per legge o quando lo ritiene opportuno l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

In caso di organo di controllo collegiale questo è composto da due membri effettivi anche non soci, eletti dall'assemblea degli Associati, a uno dei quali l'Assemblea degli associati attribuisce la carica di Presidente.

In caso di Organo di controllo non tenuto alla revisione legale, l'organo monocratico o almeno uno dei componenti dell'Organo collegiale deve appartenere a una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dei Consulenti del Lavoro;
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, lo stesso è costituito solo da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Si applicano le cause in ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. i membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al

quarto esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione.

Compito dei revisori dei conti è di vigilare su tutta l'attività amministrativa dell'Ente, controllare i libri contabili e predisporre la relazione annuale per l'assemblea.

Si applicano al funzionamento dell'Organo di controllo le stesse regole applicabili al Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Art. 22) Organi collegiali

Per favorire la partecipazione delle famiglie al conseguimento degli scopi della scuola il Consiglio di Amministrazione potrà promuovere la costituzione di Organi Collegiali di partecipazione secondo i criteri stabiliti dalla legge e compatibilmente con il presente Statuto.

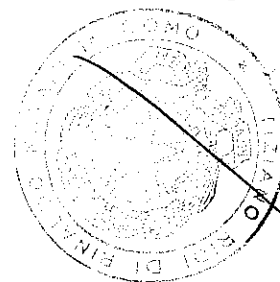
Art. 23) Scioglimento dell'Ente

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C. che deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24) Disposizioni speciali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice del Terzo Settore.



[Handwritten signature]

12/02/2020

Torquato Brada